



12117-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Luca Ramacci - Presidente -
Aldo Aceto
Antonella Di Stasi
Emanuela Gai - Relatore -
Fabio Zunica

Sent. n. 107
UP -20/01/2021
R.G.N. 9340/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza del 20/11/2019 della Corte d'appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis ai sensi dell'art. 23 comma 8 del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli con la quale era stata confermata la sentenza del medesimo tribunale di condanna perché ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 81 comma 2 cod.pen., 6 legge n. 401 del 1989, perché, sottoposto a provvedimento di daspo con obbligo di presentazione presso i Carabinieri di Quarto Flegreo, negli orari di svolgimento delle partite di calcio della squadra del (omissis), comprese le partite amichevoli, del Questore di Napoli in data 19/09/2009, non vi ottemperava il 17 e 20 luglio 2012.

2. Per l'annullamento della sentenza deduce, con un unico articolato motivo, la violazione di cui all'art. 606 comma 1 let. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'erronea applicazione dell'art. 6 comma 6 della legge n. 401 del 1989

29

e vizio di motivazione. Argomenta il ricorrente che la corte territoriale avrebbe tratto la dimostrazione che gli incontri di calcio amichevoli erano adeguatamente pubblicizzati sul rilievo di avere rivenuto sul sito di calcio ^(omissis) la pubblicazione degli incontri ^(omissis) e ^(omissis), quasi fossero un fatto notorio, al contrario la necessaria ricerca da parte dei giudici del merito nei siti internet dimostrerebbe che gli incontri di calcio amichevoli non fossero assolutamente un fatto notorio e che, dunque, l'imputato non conoscendo le date si era trovato nell'impossibilità di adempiere all'obbligo di presentazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso che ripropone la medesima censura già sottoposta al vaglio del Collegio territoriale e che non si confronta con i passaggi argomentativi sviluppati in risposta nella sentenza impugnata, come integrata dal corredo motivazionale della richiamata decisione di primo grado (v. da ultimo Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) è inammissibile.

4. Deve rilevarsi che non è oggetto di contestazione l'omessa presentazione, nelle data del 17 e 20 luglio 2020, del ricorrente, sottoposto a provvedimento questorile che gli imponeva il divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, e luoghi limitrofi, prescrivendo allo stesso la presentazione presso i Carabinieri di Quarto Flegreo, secondo le indicazioni ivi previste. Il difensore censura il provvedimento impugnato laddove ha ritenuto adeguatamente pubblicizzati gli incontri amichevoli di calcio che si disputavano in quelle giornate e, dunque, censura la ritenuta conoscibilità per il soggetto tenuto all'osservanza dell'obbligo di presentazione, la cui omissione costituisce reato ex art. 6 della legge n. 401 del 1989.

Per orientamento consolidato di Questa corte di legittimità, il divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive, con contestuale obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, legge 13 dicembre 1989 n. 401, può legittimamente riferirsi anche agli incontri c.d. "amichevoli" che siano stati programmati e pubblicizzati attraverso i normali strumenti di diffusione in modo da essere previamente conoscibili dall'interessato dovendo restare esclusi solo gli incontri minori decisi in rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza una preventiva programmazione (cfr. Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014, Valeri, Rv. 259659; Sez. 3, n. 8435 del 16/02/2011, Fratea, Rv. 249363).

Allo stesso modo è stato chiarito che il concetto di conoscibilità degli incontri implica, pertanto, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, un onere del destinatario di tenersi informato sul punto (Sez. 3 n. 7948/17, Rv. 269318), onere che presuppone che gli incontri calcistici, soprattutto quelli amichevoli, siano adeguatamente pubblicizzati.

29

La Corte d'appello ha ritenuto sulla scorta di un percorso argomentativo che è immune da rilievi di illogicità che gli incontri amichevoli in questione risultavano adeguatamente pubblicizzati "sui giornali sportivi ed anche sui blog e siti sportivi dell'epoca" il cui testo è "ancora presente sulla rete".

A fronte di siffatta motivazione la censura non coglie nel segno ed è anche in parte generica laddove non contesta la ritenuta pubblicizzazione sui giornali sportivi, e quanto al riferimento ai siti internet e blog su cui si appunta la censura difensiva, osserva il Collegio che dalla sentenza impugnata risulta che i giudici del merito hanno ritenuto che la pubblicizzazione "risultava" *in allora* sui giornali e blog, e che vi era ancora traccia al momento del processo di secondo grado, accertamento in punto di fatto rispetto al quale ora il ricorrente propone una diversa e alternativa lettura degli atti e del testo della sentenza che non è consentita.

Né coglie nel segno la censura difensiva laddove fa riferimento al fatto notorio. Nel caso di specie oggetto di prova è la adeguata pubblicizzazione dell'incontro calcistico che la corte territoriale ritiene dimostrata sulla base di una pluralità di elementi - giornali dell'epoca e blog - che certamente costituiscono una delle modalità di pubblicizzazione degli incontri calcistici, essendo un normale strumento di diffusione dell'incontro così da essere previamente conoscibile dall'interessato che è messo in grado di adempiere all'obbligo di presentazione.

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20/01/2021

Il Consigliere estensore

Emmanuel Gar

Il Presidente

Luca Ramacci

